



Paolo Cavana

(associato di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
della LUMSA – sede di Palermo)

Laicità e simboli religiosi *

Negli ordinamenti contemporanei il principio di laicità attinge ad un nucleo di valori comuni oggi sostanzialmente condivisi, efficacemente sintetizzati dalla giurisprudenza costituzionale italiana nella “garanzia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”¹ che implica la tutela della libertà religiosa e di coscienza, la distinzione tra ordine religioso e ordine politico e la non identificazione dello Stato-persona e dei suoi apparati con alcuna religione o sistema ideologico.

Tali postulati sono sostanzialmente riconducibili ad un principio ispiratore che affonda le sue radici nel percorso storico-culturale dell’Occidente cristiano, successivamente sviluppatosi anche sul piano filosofico ed istituzionale, talora distaccandosi dalla sua originaria matrice, nel quadro dell’ascesa dello Stato moderno.

Tuttavia l’esperienza concreta della laicità dello Stato, ovvero l’atteggiamento complessivo delle istituzioni politiche in società ampiamente secolarizzate nei confronti del fattore religioso, si confronta oggi in ogni contesto nazionale con un serie di variabili strettamente dipendenti dalle specificità storiche e culturali del singolo paese: dal suo peculiare percorso storico, inteso sia come sviluppo delle sue istituzioni politiche ed anche religiose, sia come formazione dell’identità nazionale attorno a valori condivisi; dall’evoluzione dell’ordinamento giuridico interno, muovendo dai principi costituzionali alla legislazione, alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa; dalle caratteristiche del sistema politico, inteso come sistema dei partiti, più o meno sensibili alle istanze religiose e/o confessionali della popolazione.

Sul piano giuridico-istituzionale il concorso di questi molteplici fattori induce oggi a parlare al plurale di modelli di laicità, corrispondenti alle differenti traduzioni costituzionali del medesimo

* Questo contributo è pubblicato in AA.VV., *Lessico della laicità*, a cura di G. Dalla Torre, ed. Studium, Roma, 2007, p. 165 ss..

¹ Sent. n. 203/1989.



principio o postulato di origine evangelica della separazione o distinzione tra la sfera politica e la dimensione religiosa (principio dualista cristiano) in contesti sociali contrassegnati da un alto livello di secolarizzazione. Tale circostanza, se da un lato consente di circoscrivere preliminarmente l'area della possibile indagine attraverso il riferimento a tale matrice comune, escludendo sia i sistemi che postulano una politicizzazione della religione sia quelli che, al contrario, tendono ad una sacralizzazione o assolutizzazione della politica, dall'altro rende problematica, in questo circoscritto ambito, ogni pretesa di far valere come esclusiva un'interpretazione univoca di tale principio derivante da una sua particolare attuazione storica (*storicità e relatività* del principio di laicità).

In questa prospettiva la fattispecie forse più emblematica, che consente di verificare l'esistenza - attorno ad un nucleo condiviso di valori comuni - di differenti *modelli di laicità* negli ordinamenti contemporanei, come pure di accertarne in concreto l'effettivo contenuto e le complesse problematiche sottese, è costituita dalla questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico, che nasce non a caso con l'esordio del processo di secolarizzazione in Europa (Rivoluzione francese). In essa, accanto ai profili tradizionali e storicamente noti, legati alla disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, emergono problemi e dimensioni nuove strettamente connesse al carattere multietnico e pluriconfessionale delle società contemporanee, che pongono in evidenza alcune delle principali sfide che oggi si pongono alla laicità dello Stato.

Un primo aspetto del problema è dato dall'uso personale di simboli o indumenti attraverso cui il fedele manifesta la propria specifica appartenenza confessionale (*simboli religiosi individuali*), facendosi implicitamente portatore dei valori ad essa sottesi. È il caso, principalmente, del velo o *foulard* indossato da ragazze o donne di religione islamica, il cui uso viene rivendicato nel quadro dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di manifestazione delle proprie convinzioni religiose (art. 9, Conv. eur.). Ma si può fare anche l'esempio degli abiti dei religiosi cristiani o dei ministri di altre religioni, di crocifissi o medagliette portate al collo, della *kippah* per gli ebrei e del turbante per i sikh.

A questo tema grande attenzione è stata riservata in Francia, soggetta ad un sistema di rigida separazione tra lo Stato e i culti, ove fin dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso la questione dell'uso del velo islamico nelle scuole pubbliche, coniugandosi ai problemi di integrazione della forte minoranza islamica nella società francese, ha dato vita ad un acceso dibattito sui contenuti della laicità in una società



multietnica, che ha avuto quanto meno il merito di segnalare l'urgenza di ripensare categorie e concetti dati per acquisiti.

Nel 1989 il Consiglio di Stato affermò in un importante parere reso al Ministro dell'Educazione nazionale che "negli istituti scolastici l'uso, da parte degli alunni, di segni attraverso i quali essi intendono manifestare la loro appartenenza a una religione non è di per sé incompatibile con il principio di laicità, nella misura in cui costituisce l'esercizio della libertà di espressione e di manifestazione di credenze religiose", salvo che tali segni, per loro natura o per le condizioni nelle quali siano portati, o per il loro carattere ostentato ("*ostentatoire*") o rivendicativo, costituiscano un atto di pressione, di provocazione o di proselitismo, compromettano la libertà o la salute o la sicurezza degli alunni o turbino l'attività di insegnamento, l'ordine pubblico e il funzionamento del servizio pubblico.

Questa pronuncia, che per oltre dieci anni ha orientato la giurisprudenza e la prassi amministrativa, apriva una breccia nella tradizionale concezione francese della laicità come *neutralità religiosa dello spazio pubblico*, di cui è espressione il divieto – formulato già con la legge di separazione del 1905 – di affissione di simboli religiosi nei locali pubblici (art. 28), riconoscendo l'afferenza della tematica dei simboli religiosi personali a quella dei diritti fondamentali e l'appartenenza religiosa come elemento di identità culturale e, implicitamente, come fattore di integrazione nello spazio pubblico francese.

Nel corso degli anni, tuttavia, questa soluzione, che avrebbe dovuto facilitare l'integrazione delle alunne di religione islamica persuadendole ad abbandonare spontaneamente questa abitudine o quanto meno contenere il problema, si è rivelata sul piano pratico inadeguata, da un lato perché non avrebbe impedito la moltiplicazione di casi analoghi nelle scuole francesi, dall'altro perché affidava di fatto ai singoli istituti e ai loro dirigenti il difficile compito di conciliare le pressioni dell'opinione pubblica per un forte contenimento di questo fenomeno, considerato come un grave indice di cedimento dei valori laici della *République*, con la salvaguardia di una facoltà ricompresa dalla giurisprudenza nella sfera di un diritto fondamentale, gravandoli per di più dell'onere della prova di dimostrare il carattere rivendicativo o turbativo del comportamento delle alunne.

Tenendo conto di queste critiche e nel nuovo clima segnato dalle reazioni seguite alla tragedia dell'11 settembre 2001, la legge n. 2004-228 del 15 marzo 2004, abbandonando la soluzione giurisprudenziale, ha introdotto il divieto nelle scuole pubbliche di portare "segni o abbigliamenti mediante i quali gli alunni manifestano vistosamente



(*ostensiblement*) una appartenenza religiosa" (art. 1), ponendo forti limiti alla stessa libertà di espressione, nel luogo deputato alla formazione critica delle giovani generazioni e allo sviluppo della loro personalità, per contrastare l'influenza delle religioni e dei gruppi confessionali nella sfera pubblica.

La circolare applicativa del 18 maggio, al fine di attenuarne il rigore e recependo un'indicazione emersa nel dibattito parlamentare, ha escluso dal divieto i segni *discrets* (piccole medagliette, etc.), senza tuttavia poter superare la contraddizione tra i pretesi (e incerti) limiti quantitativi del divieto e il dettato legislativo, che, riferendosi all'intenzione dell'alunno, tende invece ad una sua interpretazione estensiva.

I costi di questo differente approccio sono molto alti, sia in termini culturali che giuridici.

Oltre al suo significato palesemente discriminatorio, sia nei confronti della comunità musulmana che della stessa religione *tout court*, in quanto stigmatizza l'appartenenza religiosa come fattore per sé lesivo dell'ordine pubblico, questo provvedimento produce l'effetto paradossale di incoraggiare il trasferimento di studentesse islamiche a scuole private confessionali, finanziate dallo Stato ma non soggette al divieto, e per il futuro la stessa creazione di scuole private di tendenza islamica, mettendo in crisi la vocazione integratrice della scuola pubblica. Inoltre esso postula un'operazione ermeneutica estremamente invasiva, che conferisce all'interprete, giudice o funzionario scolastico, il potere di indagare la sfera religiosa del singolo e le sue convinzioni personali.

In questo modo il paradigma della laicità come incompetenza o *neutralità dello Stato* e dei suoi organi in materia religiosa, sui cui era originariamente fondata la legge di separazione del 1905, viene superato e sostituito da una laicità-*neutralità dello spazio pubblico*, di matrice filosofica, che implica al contrario una forte ingerenza della legge e del magistrato civile nella sfera religiosa degli stessi cittadini utenti del servizio pubblico.

Su posizioni apparentemente simili a quelle dell'ordinamento francese è la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo), che ha ritenuto non in contrasto con l'art. 9 della Convenzione europea, concernente il diritto di libertà religiosa e di coscienza, il divieto - derivante da un mero regolamento interno - di indossare il velo islamico in un'Università pubblica in Turchia, paese a maggioranza musulmana, e motivato dalle autorità di quel paese come misura antidiscriminatoria nei confronti delle minoranze non musulmane. Tuttavia dalla stessa motivazione si evince come sull'esito



di tale giudizio abbia prevalso la dottrina del rispetto di una sfera di apprezzamento discrezionale riconosciuto ai singoli Stati, che la Corte europea frequentemente adotta nelle questioni concernenti la delicata materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, anche tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che sotto più profili si differenzia dal caso francese, confermando l'ampio margine di oscillazione entro il quale il principio di laicità è recepito nella giurisprudenza europea.

A principi molto diversi, dettati da pragmatismo e dalla dottrina del multiculturalismo, è invece ispirata l'esperienza anglosassone, ove, salva la possibilità di imporre agli alunni, per ragioni di carattere organizzativo interno, divise scolastiche uniformi ritenute conformi alle tradizioni religiose, con una conseguente riduzione delle scelte di carattere personale², l'uso di segni o indumenti a valenza religiosa non appare per sé precluso, oltre che ai lavoratori privati, anche a dipendenti pubblici, a condizione che ciò non pregiudichi l'esercizio delle loro funzioni.

Anche l'ordinamento italiano manifesta al riguardo una sostanziale apertura, che incontra il solo limite generale della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, per cui il soggetto deve essere comunque riconoscibile qualora si trovi in luogo pubblico e non arrecare molestie a terzi. Ciò non solo per l'esplicita e ampia tutela assicurata a livello costituzionale al diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.), che ha motivato il Ministero dell'interno ad autorizzare il rilascio della carta di identità a donne di religione islamica dietro presentazione di foto che le ritraevano a capo coperto³, ma anche per la presenza nella legislazione pattizia di una specifica disposizione che espressamente prevede il diritto dei cittadini ebrei che lo richiedano, in ossequio alle loro tradizioni, di "prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato" (art. 6, comma 1, l. n. 101/1989).

Su questo tema la Corte costituzionale tedesca sembra invece aver adottato una soluzione intermedia, che distingue nella scuola pubblica la situazione degli alunni da quella degli insegnanti, sui quali soltanto potrebbe gravare, qualora previsto dalla legge, un obbligo di neutralità religiosa derivante dal loro incarico pubblico e dall'influenza che essi di fatto esercitano sui primi⁴. In questo modo essa ha aperto la strada ad una legislazione dei *Länder*, competenti in materia scolastica, già oggi assai diversificata, la cui interpretazione è resa peraltro

² Cfr. *House of Lords*, 22 marzo 2006, che ha sanzionato il divieto di indossare la *jilbab* a scuola in cambio della divisa prescritta rispettosa della legge islamica.

³ Circ. n. 4/1995.

⁴ Bverg, n. 1436/02 del 2003.



problematica dalla tendenza della giurisprudenza, in ossequio al principio di non discriminazione, ad ammettere la legittimità di un eventuale divieto legislativo dell'uso del velo per le insegnanti nella scuola pubblica solo a condizione di ritenerlo estensibile anche ai membri di altre confessioni religiose, come per esempio alle suore cattoliche, suscitando motivi di non poco imbarazzo al legislatore e agli organi dell'amministrazione.

Molto più dibattuta in Italia, come pure in altri paesi, è stata, ed è tuttora, la questione dei *simboli religiosi collettivi* - come il crocifisso o il presepe - collocati in luoghi pubblici in ossequio alle tradizioni del paese, che riguarda direttamente il principio di laicità come aconfessionalità dello Stato (o quello di separazione, come negli Stati Uniti).

In Italia, paese di forti tradizioni cattoliche, il dibattito sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche è legato ad una serie di fonti regolamentari che risalgono formalmente agli ultimi governi liberali e ai primi anni del regime fascista (RR.DD. n. 150/1908; n. 965/1924; n. 1297/1928), sempre confermate anche in epoca repubblicana dai dicasteri interessati, ma le cui origini storiche vanno individuate nel regolamento della legge Casati del 1860, all'apice del conflitto risorgimentale tra il Regno d'Italia e la Chiesa.

Riguardata per lungo tempo come espressione dell'orientamento confessionista dello Stato sabauda e del Regno d'Italia poi, tale normativa cominciò ad essere messa seriamente in discussione solo dopo l'Accordo di revisione concordataria del 1984, che al punto 1 del Protocollo addizionale riconobbe "non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano". Infatti secondo alcuni il venir meno del principio confessionista avrebbe travolto tutte le norme di privilegio a favore della religione cattolica ad esso ispirate, tra cui anche quella relativa all'affissione del crocifisso nelle scuole.

Nel 1988 il Consiglio di Stato, in un noto parere, respinse questa tesi osservando come tali disposizioni fossero preesistenti al Concordato del 1929 e quindi non inficiate dalle modificazioni ad esso apportate, escludendo altresì che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche potesse determinare una lesione della libertà di coscienza degli alunni o "motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa". Pertanto queste disposizioni dovrebbero intendersi "tuttora legittimamente operanti" e il loro fondamento attuale riposerebbe sul significato storico-culturale, non esclusivamente religioso, del crocifisso, che "rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come



valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa" e quindi, "per i principi che evoca ... fa parte del patrimonio storico" del paese, con un implicito richiamo all'art. 9 dell'Accordo di revisione concordataria (l. n. 121/85), ove si afferma che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano".

A tale parere, cui l'amministrazione scolastica si è adeguata, hanno fatto seguito contrastanti pronunce del giudice amministrativo e della giurisprudenza ordinaria, ove ha talora trovato accoglimento anche la tesi della contrarietà dell'affissione del crocifisso al principio di laicità, muovendo dalla premessa - accolta dalla giurisprudenza tedesca e svizzera - secondo cui, avendo tale simbolo natura essenzialmente religiosa e confessionale, la sua affissione negli uffici e nelle scuole pubbliche lederebbe l'eguale libertà di tutte le confessioni e la neutralità religiosa dell'istituzione pubblica⁵.

Sulla questione è intervenuta di recente anche la Corte costituzionale, che tuttavia ha evitato di pronunciarsi nel merito con ordinanza di inammissibilità a motivo del carattere meramente secondario delle fonti impugnate⁶, restituendo gli atti al TAR del Veneto, il quale, in una elaborata sentenza, ha riconosciuto la legittimità e perdurante vigenza di tali disposizioni, giungendo ad affermare, con uno zelo forse eccessivo, che "il crocifisso, inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale ... può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura *affermativo e confermativo* del principio della laicità dello Stato repubblicano"⁷. Tale decisione, se pure con una motivazione più sorvegliata, è stata poi confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato⁸.

Ad esiti diversi sulla medesima questione sono giunti invece il Tribunale federale svizzero (1990) e il Tribunale costituzionale tedesco, che nel 1995 dichiarò l'incostituzionalità, per violazione della libertà di coscienza, della norma di un regolamento bavarese che prevedeva l'obbligatorietà dell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche elementari. Nella motivazione i giudici affermano che tali prescrizioni "obbligano infatti gli alunni delle scuole a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso ... Sarebbe peraltro una violazione dell'autonomia confessionale dei cristiani ed una sorta di *profanazione della croce* non considerare questo simbolo come segno di culto in collegamento con uno specifico credo...

⁵ Cass. pen., n. 439/2000; Trib. Aquila, 23 ottobre 2003.

⁶ Ord. n. 389/2005.

⁷ TAR Veneto, n. 1110/2005.

⁸ C.d.S., n. 556/2006.



In questo senso la presenza della croce nelle aule scolastiche esercita un particolare influsso: essa ha un carattere evocativo, ossia rappresentativo del contenuto di fede che simboleggia, e propagativo dello stesso". Pertanto il regolamento impugnato – secondo i giudici - avrebbe stabilito come "vincolante qualcosa che va al di là del minimo indispensabile perché si realizzi un giusto equilibrio fra l'aspetto positivo e quello negativo del diritto di libertà religiosa".

Sulla base di questa indicazione il legislatore bavarese è successivamente intervenuto approvando una nuova disposizione che, in considerazione delle "caratteristiche storiche e culturali della Baviera", ha disposto il ripristino del crocifisso in ogni aula delle scuole elementari ma con la previsione che, in caso di contestazione "per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici", il direttore didattico dovrà ricercare una soluzione amichevole ispirata all'equo temperamento delle convinzioni di tutti gli alunni e che tenga anche conto della volontà della maggioranza.

Molto dibattuta è tale questione anche nella giurisprudenza statunitense, per la quale, in base al principio separatista applicato alla luce del c.d. *Lemon test*, la costituzionalità dell'uso da parte del governo di eventuali simboli religiosi *passivi* dipende fondamentalmente dal loro acquisito significato secolare ("*secular application*"⁹) e dal contesto concreto in cui essi sono posti ("*particular physical setting*"), che non deve produrre l'effetto di manifestare un sostegno o approvazione diretta di determinate convinzioni religiose¹⁰, ammettendosi soltanto l'uso di "*nonsectarian references*" in contesti caratterizzati da una pluralità di riferimenti o simboli, conformemente al tradizionale pluralismo confessionale e al ruolo della religione nella vita americana, intesi come parte di una più ampia eredità culturale della nazione¹¹.

Nell'esperienza statunitense il principio di non identificazione segna pertanto il limite del riconoscimento del pluralismo confessionale, ma anche quest'ultimo, nella misura in cui riflette l'identità storico-culturale del paese e si identifica con i fondamentali valori della comunità, incide sul primo, autorizzando l'uso da parte del governo di simboli e consuetudini con un esplicito significato od origine religiosa (si pensi alla scritta "*In God we trust*" sulle banconote americane e ricorrente in altre circostanze ufficiali, o al motto "*One*

⁹ Cfr. *Lynch v. Donnelly*, 465 U.S. 668, 1984; *Stone v. Graham*, 449 U.S. 39, 1980.

¹⁰ Cfr. *County of Allegheny v. A.C.L.U. of Pittsburgh*, 492 U.S. 573, 1989.

¹¹ Per la legittimità della presenza, insieme ad altri, di un monumento recante l'iscrizione dei Dieci comandamenti davanti al Parlamento dello Stato del Texas, cfr. *Van Orden v. Perry*, 2005.



nation under God" contenuto nel giuramento di fedeltà alla bandiera recitato nelle scuole).

Uno dei principali motivi di divergenza tra questi differenti orientamenti giurisprudenziali va individuato nel significato che viene attribuito al simbolo religioso, se esclusivamente confessionale o anche storico-culturale.

Infatti, assumendolo in un significato esclusivamente confessionale, lo si rende emblema di una scelta di fede, potenzialmente lesivo, se collocato nello spazio pubblico, della aconfessionalità dello Stato, della libertà di coscienza degli alunni e del principio di eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione.

Tuttavia una simile impostazione può peccare di astrattezza e urtare con la coscienza sociale, come ben dimostrano i casi bavarese e italiano. Né appare sempre corretto, sotto questo profilo, distinguere rigidamente i simboli religiosi *individuali* da quelli *collettivi*, poiché anche quest'ultimi, qualora sorretti dal consenso popolare, rappresentano legittime manifestazioni della libertà di espressione, religiosa e/o culturale dei cittadini, né potrebbero ritenersi lesivi della libertà di coscienza altrui in misura superiore rispetto ai primi: escluderli *a priori* dallo spazio pubblico significherebbe in questo caso disconoscere la dimensione collettiva della libertà religiosa o accettare il paradosso del singolo che impone ai più le proprie convinzioni, escludendo il contrario.

Non deve poi sfuggire come alla base di questa impostazione vi sia anche - soprattutto nella giurisprudenza tedesca - una precisa lettura teologica del simbolo religioso, in cui si riflette una specifica prospettiva confessionale e culturale, quella della teologia protestante, in particolare luterana, pervasa da una forte contrapposizione tra realtà sacra e realtà profana, estranea alla concezione cattolica: il che consente in parte di relativizzare e di comprendere queste divergenze, legate ad un differente retaggio storico e culturale che si riflette anche in una differente sensibilità e cultura giuridica.

D'altra parte anche l'argomento storico-culturale, evocato dalla giurisprudenza italiana e statunitense, presenta dei limiti, potendo giustificare una sorta di indebita identificazione del paese e dei suoi valori con una sola, sia pure importante, delle varie componenti della sua complessa identità storica e culturale. Sicché, pur tenendo conto che l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche corrisponde nel nostro paese ad un'ininterrotta tradizione e a un diffuso sentimento popolare, né - per il suo carattere *passivo* - appare per sé lesiva o costrittiva della libertà di coscienza o di religione di terzi, avendo perso la religione cattolica carattere di religione di Stato, risulterebbe eccessivo e contrario



al principio di *aconfessionalità* dello Stato imporla *ex lege*, soprattutto in contesti scolastici dichiaratamente ostili, facendone l'emblema di un nuovo confessionismo.

Parimenti forzata risulterebbe però anche la soluzione opposta di una sua generalizzata rimozione *ex decreto*, o rimessa caso per caso all'insindacabile arbitrio di un funzionario o di un'esigua minoranza di utenti, che rischierebbe - in un ordinamento come quello italiano, che tutela come manifestazione di libertà religiosa l'uso di simboli religiosi personali da parte di appartenenti a minoranze religiose anche nello spazio pubblico - di apparire ingiustamente discriminatoria nei confronti non solo dei cattolici, ma anche di quelle tradizioni storiche e culturali, rappresentate dal crocifisso, nelle quali tuttora si riconosce gran parte della popolazione al di là degli stretti confini di fede.

Quanto alla soluzione francese, che postula la neutralizzazione religiosa dello spazio pubblico ponendo formalmente tutti sullo stesso piano, essa in realtà discrimina i credenti, mentre la contestuale presenza di più simboli, secondo opportune modalità, consente a tutti di manifestare le proprie convinzioni, riducendo al minimo il sacrificio delle rispettive pretese.

Il fatto è che il carattere multietnico della società contemporanea e l'enfasi posta sul "riconoscimento" delle diversità culturali hanno modificato i termini della questione. L'accettazione dei simboli delle minoranze da parte della maggioranza implica di necessità, secondo il principio di tolleranza e le esigenze di una pacifica convivenza, un'analoga accettazione da parte delle prime dei simboli della maggioranza, favorendo in questo modo concreti percorsi di integrazione rispettosi delle varie identità.

La questione dei simboli religiosi è sotto questo profilo emblematica dei mutamenti di civiltà cui stiamo assistendo e dell'evoluzione o metamorfosi del principio di laicità, che da concetto ideologico ed astratto dello Stato-apparato, imposto dall'alto ai consociati secondo il postulato di una rigida separazione tra Stato e società civile, tende sempre più a riflettere negli ordinamenti contemporanei i valori dello Stato-comunità, sviluppandosi dal basso secondo le concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini e imponendo un loro graduale coinvolgimento nella determinazione dei suoi contenuti concreti.

Al di là delle concrete soluzioni proposte, da quella bavarese, favorevole al dialogo ma con il rischio di assecondare una tirannia delle minoranze, a quella politeista, che postula la contestuale esposizione alla parete di più simboli religiosi ma con il rischio di una loro banalizzazione in quanto avulsi dal concreto contesto storico e



culturale, ciò che occorre evitare è di trasformare questa tematica in occasione di scontro ideologico, come paventato dai fautori della loro generalizzata rimozione.

Occorre invece che essa diventi occasione di confronto e dialogo all'interno delle singole comunità coinvolte, *in primis* la scuola, nel segno di una *laicità aperta e inclusiva* delle istituzioni, in grado di rappresentare i caratteri di una comunità nazionale "nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse"¹².

Bibliografia essenziale

E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano 2006

Aa.Vv., *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, a cura di M. Parisi, Napoli 2006

S. Ferrari (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, Roma 2006

P. Cavana, *Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Arch. Giur.*, 2006, 515 ss.

E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *Symbolon/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna 2005

P. Cavana, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino 2004

P. Cavana, *La questione del crocifisso in Italia*, in www.olir.it

R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di) Aa.Vv., *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Atti del Seminario (Ferrara, 28 maggio 2004), Torino 2004.

G. Dalla Torre, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, in *Giust. civ.*, 2004, 510 ss.

¹² Corte cost., n. 440/1995.



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

Rivista telematica (www.statoechiese.it)

settembre 2007

ISSN 1971- 8543